

COMUNE DI TORRE DE' BUSI



Provincia di Lecco

Progetto :

CONSOLIDAMENTO VERSANTI E RIPRISTINO OPERE PARAMASSI IN LOC. SAN GOTTARDO -  
2° LOTTO - O.P.C.M. N. 3258/02 O.P.C.M. N. 3464/05  
Quinto Piano degli interventi urgenti d.d.u.o. 06 giugno 2006 n. 6274  
U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Lombardia

RIPERIMETRAZIONE AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO  
AI SENSI DELLA L. 267/98

Elaborato n. **02**

Data:  
Luglio 2011

Oggetto:

**Carta di fattibilità delle azioni di piano**

Disegnatore:

Archivio / commessa: n. 93/07

<input checked="" type="checkbox"/>	Nuovo progetto		
<input type="checkbox"/>	Int.del progetto/ubicazione:	Data:	Archivio:
<input type="checkbox"/>	Rev.del progetto/ubicazione:	Tav. n.:	Data:
			Archivio:

Il progettista:

Dott. Geol. Luigi Corna



STUDIO   
TECNO.GEO.  
<http://www.studiotecnogeo.it>  
E-mail [info@studiotecnogeo.it](mailto:info@studiotecnogeo.it)

Via Corridoni , 27  
24124 , Bergamo  
Tel. 035-4175299 - Fax 035-3694472

Il Comune:

Comune di Torre de' Busi

## Norme tecniche di attuazione

### **Classe 3 (arancione) - Fattibilità con consistenti limitazioni**

La classe 3 comprende aree in cui sono presenti dei depositi superficiali con spessori variabili da alcuni metri ad oltre 20 m, dove la concomitanza tra pendenze del versante e la presenza di acque di infiltrazione può innescare dei fenomeni di scivolamento della coltre dei depositi superficiali, evolventi in colate di fango e detriti.

L'utilizzo o la trasformazione d'uso di tali aree dovrà essere subordinato a studi specifici atti a valutare la compatibilità delle opere in progetto con lo stato geologico della zona. Lo studio dovrà essere suffragato da adeguate indagini geognostiche e rilievi di terreno, valutando gli eventuali rischi connessi alle nuove destinazioni d'uso e prescrivendo le eventuali opere di adeguamento necessarie.

Insieme alla relazione geologica, e preventivamente al progetto di edificazione, deve essere presentato, ove necessario, un progetto esecutivo per la sistemazione e la bonifica dei luoghi.

Quanto sopra è sempre obbligatorio per i nuovi interventi edilizi, mentre non è necessario per gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione che non comprendono ampliamenti volumetrici o che interessano le strutture e/o la stabilità degli edifici esistenti, o che non modificano il quadro tensionale e di carico sul terreno.

### **Sottoclassi 3a e 3b**

Nelle sottoclassi 3a e 3b sono state inserite le aree ricadenti all'interno della Zona 2 dell'area a vincolo secondo la L. 267/98.

Nelle zone classificate 3a ricadono tutte quelle aree in cui sono presenti dei depositi superficiali di natura medio fine contenente frequenti clasti e blocchi anche di dimensioni ciclopiche, caratterizzati da spessori variabili tra 3 e 15 m appoggiati sul substrato roccioso e collocati lungo versanti con pendenze medio elevate. In tali condizioni a seguito della filtrazione di acque nel sottosuolo si possono innescare delle frane da scivolamento evolventi in colate di fango e detriti.

Nella zona classificata 3b oltre ai fenomeni indicati per la classe 3a si individua un rischio residuo, con probabilità di accadimento estremamente basse, legato al possibile arrivo o transito di blocchi rocciosi. Le aree di distacco di tali massi si individuano lungo il bosco sovrastante o le pareti poste alle quote di 710 m s.l.m.

Per queste aree oltre agli interventi ammessi per la classe 4 si applicano anche le Norme dell'art. 50 delle Norme di attuazione del PAI inerenti alla Zona 2 di seguito riportate:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (come definito anche dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05 senza aumento di volume e carico insediativi);

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

Tutti i progetti dovranno essere corredati da uno studio geologico che valuti la compatibilità degli interventi con la situazione geologica e le eventuali opere di mitigazione o difesa da attuare.

#### **Classe 4 (rossa) - Fattibilità con gravi limitazioni**

Questa classe comprende le zone poste lungo versanti molto inclinati caratterizzati da condizioni di stabilità precarie o in zone dove sono presenti fenomeni di dissesto quiescenti o attivi.

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni per la modifica della destinazione d'uso delle aree. A tal fine, alle istanze per l'approvazione dei progetti da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

In queste sono ammesse solo le seguenti attività:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume (come definiti anche dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05 senza aumento di volume e carico insediativi), salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;

- 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

#### Sottoclasse 4a

Nella sottoclasse 4a è stata inserita la zona ricadente all'interno della Zona 1 dell'area a vincolo secondo la L. 267/98, a cui si applicano oltre alle norme della classe di fattibilità 4 anche le norme di cui all'art. 50, comma 1, delle N.d.a. del PAI.

Luglio 2011

Il tecnico:

Dott. Geol. Luigi Corna